



Oggetto: AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI MEDICO COMPETENTE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI AVELLINO – PERIODO MESI 4 DAL 01/07/2015 AL 31/10/2015.

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

Art. 1

Oggetto dell'appalto

1. Oggetto del contratto è lo svolgimento di tutte le attività connesse al ruolo di Medico Competente (definito in seguito anche come “libero professionista”, “aggiudicatario” o “appaltatore”), come previste dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, in particolare dall'art.25.

Vengono elencate, di seguito, in modo esemplificativo e non esaustivo anche in ragione di eventuali future modificazioni normative, le seguenti attività inerenti l'appalto di che trattasi:

1.1. la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla redazione del documento di valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso;

1.2. la programmazione e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; a mero titolo esemplificativo, le visite mediche preventive e/o periodiche e/o richieste dal lavoratore, spirometria, audiometria con otoscopia, esame ergoftalmologico, stesura del certificato di flessibilità dell'astensione obbligatoria in caso di maternità, stesura del protocollo sanitario, idoneità per assunzione disabili.

1.3. l'istituzione, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

1.4. la consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e con salvaguardia del segreto professionale;

1.5. l'invio all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro;

1.6. l'informazione ad ogni lavoratore interessato sul significato della sorveglianza sanitaria cui è sottoposto;

1.7. l'informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, il rilascio di copia della documentazione sanitaria. Il medico competente si obbliga sin d'ora ad utilizzare la piattaforma informatica per la gestione della sicurezza, ove attivata dall'Amministrazione, con l'inserimento e l'aggiornamento dei dati di competenza del medico competente.

1.8. la comunicazione, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In particolare il Medico competente fornisce i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e le indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;

1.9. la visita dei luoghi di lavoro almeno una volta all'anno congiuntamente al servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;

1.10. la partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori.

1.11. la tenuta dei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

2. Viene fatta salva ogni modificazione e integrazione normativa intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto.

Elenco prestazioni specifiche richieste

Il personale in servizio presso il Comune di Avellino è composto da n. 350 dipendenti, di cui n. 61 Vigili Urbani, n. 6 Educatrici di infanzia, n. 2 Inservienti, n. 3 Cuoche, n. 4 Giardinieri, n. 3 Addetti alla Manutenzione, n. 271 unità distinti in tecnici, amministrativi, Videoterminalisti e applicati; n. 3 Addetti Stampa, n. 32 dipendenti a tempo determinato.

Attività	Numero presunto di prestazioni richieste per ciascun anno
Visita medica	100
Esame audiometrico	85
Esame spirometrico	85
Visiotest	85
Visita pneumologica	85
Incontri ed eventi formativi	2
Ispezioni degli ambienti di lavoro	2

L'incarico in oggetto costituisce prestazione d'opera in qualità di Libero Professionista ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed in conformità degli artt. 2224, 2230 e ss. c.c., rimanendo pertanto escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2

Durata del contratto

Il servizio decorrerà dalla stipula del contratto ed avrà la durata di 4 mesi.

Art. 3

Modalità di svolgimento del servizio

Le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli artt. 25 e 41 del D.Lgs.81/2008. Ad ogni modo si evidenziano alcune modalità:

1. Le attività, oggetto del presente contratto, si intendono riferite ai lavoratori che fanno capo al Comune di Avellino nei cui confronti vige l'obbligo dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria.
2. L'aggiudicatario svolgerà la propria attività nei giorni, negli orari e nei luoghi che saranno concordati con l'Ente, fermo restando il rispetto della periodicità programmata per gli accertamenti sanitari e l'osservanza del D.Lgs. 81/2008 e della normativa vigente per quanto attiene le funzioni di competenza.
3. Per le visite periodiche il medico dovrà recarsi presso le sedi dell'Ente con la necessaria attrezzatura.
4. Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli eventuali accertamenti strumentali e di laboratorio non previsti dal presente contratto e ritenuti necessari dal medico competente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione, saranno demandati a specialisti e Centri scelti dall'Ente che sosterrà i relativi oneri, ad eccezione delle visite che il professionista effettuerà in considerazione della specializzazione dichiarata in sede di gara che rientreranno, quindi, nell'attività di Medico Competente.
5. All'inizio della attivazione del servizio verrà concordato, di concerto con l'Amministrazione Comunale e il RSPP, un calendario annuale delle attività di vigilanza sanitaria, da considerarsi vincolante per il Medico Competente
6. I referti delle visite mediche dovranno essere consegnati al lavoratore interessato e al datore di lavoro con un report a cadenza mensile, qualora gli accertamenti non evidenzino elementi di rilievo. Viceversa i referti delle visite mediche dovranno essere consegnati al lavoratore interessato e al datore di lavoro entro 5 giorni

lavorativi dalla visita effettuata qualora emergano elementi di rilievo e/o prescrizioni relativi alle idoneità lavorative dei lavoratori. Verrà osservato lo stesso termine di 5 giorni per la consegna del referto, dalla ricezione dell'esito di accertamenti specialistici, qualora prescritti.

7. L'aggiudicatario potrà, per lo svolgimento degli adempimenti di tipo amministrativo e gestionale, fondamentali per il corretto ed efficace svolgimento di tutta l'attività, in raccordo con il Servizio Prevenzione e Protezione, Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione ed il Datore di Lavoro/Datori di Lavoro, avvalersi, a sua cura e spese, di personale parasanitario e/o amministrativo di sua fiducia.

8. Il personale di cui al precedente comma 7 dovrà essere preventivamente informato a cura di funzionari dell'Ente. L'aggiudicatario risponde dell'idoneità del personale scelto come collaboratore amministrativo e/o gestionale, personale che, per efficienza e civile comportamento, dovrà essere di gradimento del Comune di Avellino il quale si riserva il diritto insindacabile di ottenere, a semplice richiesta, la sostituzione di qualunque addetto.

Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti del Comune di Avellino con il personale che opera per l'aggiudicatario.

Art. 4

Corrispettivo

L'importo posto a base di gara è pari ad euro 5.000,00 (compreso IVA).

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico sarà costituito dal prezzo offerto in sede di gara (che consisterà nell'offerta a ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara) e verrà liquidato in unica soluzione alla fine del periodo posticipato. I servizi verranno remunerati in base all'attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione.

Art. 5

Penali

Il mancato espletamento totale o parziale delle prestazioni mediche, per colpa imputabile al medico competente, darà luogo all'applicazione di penali. Nei giorni programmati il personale comandato sarà sottratto alle normali attività lavorative.

1. Per assenza/mancata prestazione, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, deve intendersi la totale assenza del professionista dal luogo di prestazione dell'attività. In questo caso il Comune di Avellino applicherà in caso di mancata prestazione, dovuta ad assenza nella prevista giornata di convocazione/effettuazione di visite mediche, una penale di € 100,00 (cento/00) per ciascuna giornata di assenza, se non comunicata all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 48 ore e se entro tale tempo non ha comunicato l'invio di un medico competente in sua sostituzione. La penale s'intende applicata anche se la mancata prestazione avviene per mancanza del medico indicato per la sostituzione.

2. Il Comune di Avellino applicherà, in caso di ritardo sull'orario stabilito per l'inizio delle prestazioni, per un tempo superiore ad 1 ora, una penale di € 50,00 (cinquanta/00), per ciascuna ora di prestazione non effettuata (visita medica, vaccinazione, ecc.). La penale s'intende applicata anche se la mancata prestazione avviene per mancanza del medico indicato per la sostituzione.

3. L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione da parte del Comune al verificarsi del ritardo nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo.

4. E' sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

Art. 6

Cauzione

In sede di stipulazione del contratto verrà costituita dall'appaltatore, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, apposita cauzione pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. La cauzione sarà costituita mediante polizza fidejussoria bancaria/ assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, munita delle seguenti clausole: - pagamento a prima richiesta entro quindici giorni; rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile. La polizza cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto. Nell'eventualità di escussione totale o parziale della stessa, l'affidatario è tenuto ad integrarla.

Art. 7

Risoluzione e recesso

Il Comune di Avellino potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) Nei casi di cui all'art.5;
- b) si verifichi, da parte dell'aggiudicatario, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dal Comune;
- c) venga accertata da parte della Stazione Appaltante la cessione del contratto ;
- d) per perdita dell'iscrizione all'Albo professionale o nell'apposito Elenco istituito dal Ministero;
- e) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 2 giorni consecutivi (i due giorni di servizio settimanali da effettuare);
- f) qualora a carico dell'aggiudicatario venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
- g) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi il Comune di Avellino darà comunicazione all'aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione mediante semplice nota scritta ai recapiti indicati in sede di gara ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'Amministrazione a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'aggiudicatario, derivassero all'Ente per qualsiasi motivo.

Art. 8

Riservatezza dei dati

Il soggetto affidatario è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del contratto.

Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 (Tutela della Privacy), i dati raccolti in occasione dell'incarico dovranno essere utilizzati unicamente ed esclusivamente per l'espletamento dello stesso e nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Tali dati sono e restano di esclusiva proprietà del Comune di Avellino e non potranno in alcun modo ed a qualsiasi titolo essere ceduti a terzi né utilizzati direttamente o indirettamente dall'affidatario per scopi estranei all'esecuzione del servizio.

In caso di accertata violazione del presente articolo il Comune di Avellino si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili nelle opportune sedi civili e penali.

Poiché l'attività comporterà la raccolta, il trattamento e la temporanea conservazione di dati sensibili e personali, l'affidatario in qualità di Responsabile, sarà tenuto a dimostrare al Comune di Avellino di operare nel pieno rispetto degli adempimenti richiesti dal citato D.Lgs. 196/2003.

A tal fine l'affidatario dovrà impegnarsi a consegnare all'Ente, al termine del rapporto, tutti i dati in suo possesso riguardanti le attività oggetto dell'incarico ed a non utilizzare o conservare tali dati sia in cartaceo che in qualsiasi altra forma, anche anonima.

Art.9

Spese contrattuali e di registrazione

L'affidatario è obbligato alla stipulazione del Contratto. E' tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti di segreteria, ecc).

Art. 10

Tutela della privacy

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati personali raccolti finalizzati all'espletamento del presente contratto saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per le attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa anche da parte di altri partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. 445/2000, saranno trattati in conformità al D. Lgs. 196/2003.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D.Lgs..

Titolare del trattamento è il Comune di Avellino.

Tali dati saranno comunicati ai Datori di lavoro.

Art. 11**Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alla disciplina contenuta nel codice civile e agli altri atti di gara.

Art. 12**Foro competente per le controversie**

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra il Comune di Avellino e il professionista sarà competente in esclusiva il foro di Avellino.